

Avv. Michele Franco
Via Roma, 21
84087 Sarno (SA)
Tel./Fax 081-5136317
Pec: michelefranco93@pec.it

Avv. Francesca Salucci
Via Roma, 21
84087 Sarno (SA)
Tel./Fax 081-5136317
Pec: francescasalucci@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

RICORSO

PER: Robustelli Roberto, nato a Nocera Inferiore il 10/12/1975 (c.f.: RBSRRT75T10F912F) e residente in Sarno alla Piazza IV Novembre n. 6, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall'avv. Michele Franco (c.f.: FRNMHL93M25F839N; pec: michelefranco93@pec.it; fax: 081-5136317) e dall'avv. Francesca Salucci (c.f.: SLCFNC93M70F912H; pec: francescasalucci@pec.it; fax: 081-5136317), entrambi del foro di Nocera Inferiore, con studio in Sarno, alla via Roma n. 21, presso i quali elegge domicilio, anche digitale, come da registri di giustizia e che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente al presente giudizio all'indirizzo PEC michelefranco93@pec.it.

CONTRO: MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, a.t. provincia di Napoli (c.f.: 80033300635), con sede in Napoli alla piazza Ponte della Maddalena n. 55, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, con sede a Napoli alla via Diaz, n. 11;

NONCHÉ CONTRO: Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f.: 80185250588), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, con sede a Napoli alla via Diaz, n. 11;

E NEI CONFRONTI DI: Vaccaro Giuseppe, nato a Milano il 22/11/1978 (VCCGPP78S22F205E), collocato nella posizione n. 3 della graduatoria di merito impugnata;

Pascadopoli Mariateresa, nata a Faggiano il 02/01/1978 (PSCMTR78A42D463Z), collocata nella posizione n. 2 della graduatoria di merito impugnata;

Nicorelli Roberto, nato a Pomigliano d'Arco il 06/10/1984 (NCRRT84R06G812V), collocato nella posizione n. 1 della graduatoria di merito impugnata;

NONCHÉ: nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito della classe di concorso A061 che possono considerarsi controinteressati nel presente giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA, NEI LIMITI DELL'INTERESSE DEL RICORRENTE, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E/O ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, CON CONSEGUENTE COLLOCAMENTO DELLO STESSO NEI PRIMI TRE POSTI DELLA GRADUATORIA DI MERITO:

1. Del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. U.0045860 del 05/12/2022, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. Miur 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A061 "Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali" per le regioni Campania e Puglia, nella misura in cui al ricorrente Roberto Robustelli risulta attribuito un punteggio inferiore a quello effettivamente spettantegli, che gli ha precluso l'accesso ai primi tre posti banditi per la regione Campania e per la classe di concorso A061;
2. Degli atti e dei provvedimenti, di protocollo e data sconosciuti, con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali;
3. Degli atti e dei provvedimenti, di protocollo e data sconosciuti, con i quali la commissione giudicatrice ha erroneamente valutato i titoli di accesso, i titoli accademici, scientifici e professionali e i titoli di servizio del ricorrente, nella misura in cui ha attribuito a quest'ultimo il punteggio di 108,50 in luogo di quello effettivamente spettantegli;
4. Di successivi eventuali provvedimenti di rettifica e/o integrazione della graduatoria *de qua*;

5. Di ogni altro atto o provvedimento premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti del ricorrente.

FATTO

Il ricorrente partecipava alla procedura concorsuale straordinaria per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e bandita con **D.D.G. MIUR – Direzione generale per il personale scolastico del 6 maggio 2022, n. 1081** (all. 1), per la **classe di concorso A061** “Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali” per la Regione Campania.

Com'è facile intuire, la procedura concorsuale *de qua* si inserisce nel solco del più ampio progetto di misure finalizzate all'adeguamento e alla semplificazione del sistema di accesso nei ruoli di docente, avviato con la legge 13 luglio 2015, n. 107, proseguito con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che ha indetto un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, e sostanzialmente completato attraverso le eccezionali disposizioni adottate nel corso dell'emergenza da *Covid-19*.

Come si evince dal bando – che chiarisce come la procedura sia finalizzata alla copertura “*in via straordinaria per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate*”, precisando che “*le graduatorie decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori*” –, la selezione in questione rappresenta, quindi, la principale, se non esclusiva, modalità di reclutamento del personale, che garantirà, negli anni a venire, l'accesso stabile alla funzione di insegnamento: ne discende che è quanto mai doveroso scrutinare con particolare scrupolo le posizioni dei candidati nelle rispettive graduatorie di merito.

Orbene, l'art. 7 del D.D.G. MIUR del 6 maggio 2022, n. 1081 prevede che “i titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al Decreto Ministeriale del 28 aprile 2022, n. 108”.

Ancora, dalla lettura combinata delle disposizioni di cui all'art. 6 del bando (“*per quanto attiene alla prova disciplinare e alla sua valutazione, nonché alla valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4, 5, 6 e 8 del Decreto Ministeriale del 28 aprile 2022, n. 108*”), all'art. 5, c. 1 del Decreto Ministeriale del 28 aprile 2022, n. 108 (“*Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli*”) e all'art. 8 del medesimo decreto ministeriale (“*L'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi*”), si evince che **i titoli di accesso, di servizio, nonché quelli accademici, scientifici e professionali vanno valutati alla stregua dell'allegato B al Decreto Ministeriale del 28 aprile 2022, n. 108** (all. 2).

Ebbene, il ricorrente ha ritualmente presentato, in uno con la domanda di partecipazione, prot. n. 1049546 del 12/06/2022 (all. 3), i titoli di accesso, nonché i titoli di servizio e quelli accademici, scientifici e professionali, e, più segnatamente:

1. Certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL **(2,5 pt.)**;
2. Certificazione linguistica di livello C2 **(5 pt.)**;
3. Master universitario di I livello **(1,25 pt.)**;
4. Titoli di servizio:
 - a. Periodo 22/11/2018 – 08/06/2019 **(1,25 pt.)**;
 - b. Periodo 17/11/2020 – 30/06/2021 **(1,25 pt.)**;
 - c. Periodo 01/10/2021 – 16/06/2022 **(1,25 pt.)**.

La somma totale dei punteggi assegnati per i titoli allegati equivale a **12,5 pt.**

A questi, andavano aggiunti i punti previsti per il titolo di accesso: nello specifico, il ricorrente ha conseguito laurea in sociologia con voto 110/110 in data

30/11/2011 presso l'Università degli Studi di Salerno, per la quale il Decreto Ministeriale del 28 aprile 2022, n. 108 (cfr. A.1.1. dell'All. B al D.M.) prevede l'attribuzione di **12,5 pt.**

Va precisato che il ricorrente, all'atto di compilazione della domanda, ha dichiarato di aver conseguito, in data 30/11/2011, presso l'Università degli Studi di Salerno, la laurea in sociologia, ma, per mero errore materiale, ha barrato la casella del modello prestampato con la quale ha chiesto di avvalersi dei **3,75 pt.**, che il punto A.1.1 dell'allegato B al D.M. del 28 aprile 2022, n. 108 prevede nei casi in cui non sia possibile indicare il punteggio o il voto di laurea.

In ogni caso, in occasione della prova orale, il docente Robustelli ha rimediato all'errore, consegnando direttamente nelle mani dei commissari il certificato di laurea. Successivamente, su esplicita richiesta della commissione giudicatrice ed entro i termini e nei modi previsti dall'art. 7, c. 2 del bando (*“Dichiarazione e presentazione dei titoli”*), ha trasmesso il medesimo certificato tramite pec dell'11/11/2022 (all. 4).

Pertanto, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto attribuire al ricorrente 25 punti, di cui 12,5 pt. per i titoli accademici, scientifici e professionali e 12,5 pt. per il voto di laurea. Al contrario, invece, la commissione ha riconosciuto al candidato solo i 12,5 punti per i titoli accademici, scientifici e professionali. Pertanto, **al docente Robustelli è stato erroneamente assegnato un punteggio complessivo di 108,50 punti** (96,00 per la prova orale + 12,5 per la valutazione titoli) (all. 5), **in luogo di 121 punti.**

L'errore della commissione è reso evidente dalla scheda riepilogativa dei punteggi attribuiti (all. 6), scaricabile dall'area riservata del candidato sul sito del Ministero: nella stessa, si legge che non si è tenuto conto dei 3,75 punti che il sistema aveva automaticamente assegnato in forza della previsione di cui al punto A.1.1 dell'allegato B al D.M. del 28 aprile 2022, n. 108, relativa ai casi in cui non sia possibile indicare il voto o il punteggio di laurea, atteso che **“il candidato ha**

fornito autocertificazione e pec nelle quali si evince il punteggio conseguito il quale risulta essere 110”.

La commissione, quindi, ha confermato di aver formalmente acquisito il certificato di laurea del candidato e, per l'effetto, di non aver tenuto conto dell'errata dichiarazione di quest'ultimo, in quanto pregiudizievole (nella misura in cui avrebbe comportato l'assegnazione di 3,75 punti in luogo di 12,5 punti), ma, erroneamente, ha ommesso di assegnare i 12,5 punti spettanti per il voto di laurea.

È evidente che tale errore pregiudica irrimediabilmente il candidato, che non si vede riconosciuti né i 12,5 punti spettantegli per il voto di laurea, che lo collocherebbero al secondo posto della graduatoria per la classe di concorso A061, né i 3,75 punti spettantegli ai sensi della dichiarazione di cui al punto A.1.1 dell'allegato B al Decreto Ministeriale, che lo collocherebbero, comunque, al terzo posto della suddetta graduatoria.

Per i fatti esposti, in data 13/12/2022, il ricorrente ha proposto reclamo (all. 7) all'Ufficio Regionale Scolastico della Campania, che, tuttavia, è rimasto inerte.

Avverso i suddetti provvedimenti, dunque, ricorre il docente Roberto Robustelli, rappresentato e difeso come in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma in parte *qua*, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 del bando concorsuale.

Violazione e falsa applicazione del D.M. del 28 aprile 2022, n. 108 e relativa tabella dei titoli valutabili di cui all'allegato B.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165.

Eccesso di potere.

Come già rilevato in premessa, i titoli andavano valutati in stretta applicazione della tabella di cui all'allegato B al D.M. del 28 aprile 2022, n. 108, come espressamente previsto dal bando.

In virtù del punteggio conseguito con la prova orale, dei titoli allegati e del voto di laurea trasmesso a mezzo pec nei termini e nelle modalità prescritte, il ricorrente avrebbe dovuto ottenere 121 punti, in luogo dei 108,50 che la commissione gli ha di fatto attribuito.

Più segnatamente, infatti, ai sensi della tabella di cui all'allegato B al D.M. del 28 aprile 2022, n. 108, il ricorrente ha allegato i seguenti titoli:

1. Certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL (2,5 pt.);
2. Certificazione linguistica di livello C2 (5 pt.);
3. Master universitario di I o II livello (1,25 pt.);
4. Titoli di servizio:
 - a. Periodo 22/11/2018 – 08/06/2019 (1,25 pt.);
 - b. Periodo 17/11/2020 – 30/06/2021 (1,25 pt.);
 - c. Periodo 01/10/2021 – 16/06/2022 (1,25 pt.).

Per un totale di **12,5 pt.**, ai quali vanno aggiunti i **12,5 pt.** previsti in caso di laurea con voto 110/110 (la tabella di cui all'allegato B al D.M. prevede che *il voto di laurea non espresso in centesimi va riportato a 100; se $p \leq 75 = 0$ punti; se $p > 75 = p - 75/2$ punti. Per cui, la votazione 110/110 riportata in centesimi equivale a 100: perciò, $100 - 75/2 = 12,5$ punti), per un totale di **25 pt.***

A questi 25 punti vanno aggiunti i **96 pt.** che la commissione ha attribuito al docente per la prova orale.

Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto ottenere 121 punti ed essere collocato al secondo posto della graduatoria A061 della Regione Campania.

Per mero scrupolo difensivo, vale la pena considerare anche l'ipotesi meno favorevole al ricorrente, e cioè quella in cui la commissione abbia ritenuto di non utilizzare il certificato di laurea trasmesso dal docente a mezzo pec: ebbene, in questo caso, la commissione avrebbe dovuto conformarsi al calcolo automaticamente effettuato dal sistema, alla luce della scelta del candidato di

usufruire dei 3,75 punti previsti dal D.M., nei casi in cui non sia possibile indicare il voto o il punteggio di laurea.

In questo caso, **il ricorrente avrebbe dovuto ottenere 112,25 punti (96 pt. per la prova orale + 12,5 punti per i titoli allegati + 3,75 punti per la dichiarazione di cui al punto A.1.1 della tabella di cui all'allegato B al D.M.) ed essere collocato al terzo posto della graduatoria A061 della Regione Campania.**

Riepilogando, in sintesi: la commissione avrebbe dovuto revocare – come ha revocato – i 3,75 punti automaticamente assegnati dal sistema per la dichiarazione di cui al punto A.1.1 della tabella di cui all'allegato B al D.M., atteso che, come giustamente la commissione stessa ha rilevato, *“il candidato ha fornito autocertificazione e pec nelle quali si evince il punteggio conseguito il quale risulta essere 110”*, ed assegnare al docente il maggior punteggio di 12,5 punti previsti in caso di laurea conseguita con il voto 110/110.

Nella denegata ipotesi in cui la commissione avesse scelto di non includere nel computo il certificato di laurea trasmesso a mezzo pec, la stessa avrebbe comunque dovuto riconoscere al ricorrente i 3,75 punti previsti dal punto A.1.1 della tabella di cui all'allegato B al D.M. più volte richiamato.

La commissione, quindi, avrebbe dovuto quantomeno scegliere delle due l'una. Al contrario, invece, **in modo del tutto arbitrario, l'USR ha ommesso di attribuire al candidato sia i 12,5 punti previsti in caso di laurea conseguita con il voto 110/110, sia i 3,75 punti previsti dalla tabella di cui all'allegato B al D.M.**, con ciò pregiudicandolo indiscutibilmente. L'illegittimo operato dell'amministrazione, così, ha di fatto escluso il docente Robustelli dai primi tre posti della graduatoria messi al bando, con ciò compromettendo il suo diritto di immissione in ruolo.

II. Arbitrarietà manifesta ed erroneità nell'attribuzione del punteggio da parte dell'Amministrazione.

Difetto assoluto di motivazione.

Eccesso di potere dell'Amministrazione per mancata correzione della graduatoria di merito.

Com'è noto, nelle procedure concorsuali, l'amministrazione è esonerata dalla motivazione solo quando applica pedissequamente i criteri previsti dal bando.

Nel caso *de quo*, avendo il ricorrente presentato i titoli previsti dal bando, la commissione avrebbe dovuto estrinsecare – stante la sostanziale automaticità e comunque l'immediatezza della loro assegnazione – le ragioni che hanno, invece, portato alla mancata attribuzione dei punti previsti.

Del percorso logico – interpretativo dell'amministrazione, invece, non v'è traccia alcuna.

Inoltre, la resistente amministrazione è rimasta totalmente inerte di fronte al reclamo proposto dal ricorrente.

Alla luce di quanto detto, sono evidenti le violazioni tanto dell'art. 3 della legge n. 241/1990, quanto della tabella di cui all'allegato B al D.M. del 28 aprile 2022, n. 108, richiamata dal bando concorsuale, con le quali si palesano l'illogicità e la contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento (atteso che la suddetta omissione ha comportato l'inosservanza dell'autovincolo che la stessa amministrazione ha imposto), e che rendono i provvedimenti impugnati illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere.

III. Violazione della *par condicio* dei concorrenti e del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.

Eccesso di potere per disparità di trattamento.

La giurisprudenza definisce la *par condicio* tra i concorrenti ad una selezione come il diritto di parità di condizioni di trattamento rispetto ad altri soggetti nella medesima situazione: in altre parole, tutti i candidati devono essere valutati con i medesimi criteri di valutazione e di giudizio.

L'espletamento imparziale della procedura concorsuale si fonda, dunque, su un'interpretazione delle clausole del bando ispirate “*ai principi di chiarezza e di affidamento del cittadino, in modo da escludere interpretazioni correttive ed*

integrative delle clausole, contrarie alla buona fede ed alla par condicio dei partecipanti” (cfr. *ex multis*, TAR Lazio, sez. II, 12/10/2010 n. 32755).

Ne consegue che la mancata assegnazione al ricorrente del punteggio spettante sulla base di una corretta valutazione dei titoli, sulla base dei criteri indicati nella tabella di cui all'allegato B al D.M. richiamato dal bando, determina nei confronti del ricorrente una disparità di trattamento rispetto a quei concorrenti che si sono visti attribuire un punteggio corrispondente alle prescrizioni della *lex specialis* di gara.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris* si rimanda a quanto ampiamente *supra* esposto.

Quanto al *periculum in mora*, nelle more della definizione del presente giudizio, il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente.

Si aggiunga che l'esclusione dalla graduatoria del concorso dell'odierno ricorrente, che ha superato brillantemente la prova orale del concorso e vanta un *curriculum* di assoluta eccellenza rispetto ai concorrenti illegittimamente posti in posizione migliore, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento.

Il ricorrente, infatti, vede enormemente compromesse le *chances* di ottenere l'ambita immissione in ruolo, nonostante abbia conseguito un punteggio complessivo superiore a quello effettivamente assegnatogli ed utile all'inserimento nei primi tre posti della graduatoria impugnata.

Va considerato, inoltre, che il protrarsi degli effetti derivanti dagli illegittimi provvedimenti impugnati andrebbe a stabilizzare delle posizioni illegittimamente acquisite, con ciò causando un ingiusto danno anche ai docenti vincitori di concorso che oggi confidano nell'immissione in ruolo e che rischierebbero di essere, dopo tempo, sorpassati dal ricorrente e di vedere pregiudicate le loro apprezzabili ambizioni.

Nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, risultano quindi preminenti le esigenze che legittimano l'accesso alla tutela cautelare.

Si chiede, pertanto, all'Ecc.mo Giudicante adito di voler disporre, seppur con riserva, l'attribuzione dei restanti punti non assegnati al ricorrente e la collocazione dello stesso nei primi tre posti della graduatoria di merito, in quanto il protrarsi degli effetti derivanti dai provvedimenti impugnati determinerebbe un danno irreparabile.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia disporre, previa ogni più idonea misura cautelare, l'annullamento e/o la riforma, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati, come indicati in epigrafe, e di tutti gli atti e/o provvedimenti, anche al momento non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, e il conseguente posizionamento del ricorrente nei primi tre posti della graduatoria di merito.

Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, e restituzione del contributo unificato.

Ai sensi dell'art. 13 del dpr 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto un contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Si produce documentazione come da indice separatamente allegato.

Sarno/Napoli, 29 dicembre 2022

Avv. Michele Franco

Avv. Francesca Salucci

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL
RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, c. 4, C.P.A.**

Il sottoscritto avv. Michele Franco, quale difensore e procuratore del ricorrente,

premessò che

- La presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento del ricorrente nei primi tre posti della graduatoria di merito per la classe di concorso A061 della Regione Campania, in relazione alla procedura concorsuale straordinaria per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e bandita con D.D.G. MIUR – Direzione generale per il personale scolastico del 6 maggio 2022, n. 1081, sicché, nel rispetto di tutti i controinteressati, il ricorso introduttivo deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda;
- La notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, e comunque farlo nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;
- Secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello per cui è causa, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Campania, Napoli, di essere autorizzati, ai sensi dell'art. 41, c. 4, cod. proc. Amm. ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'amministrazione resistente.

Sarno/Napoli, 29 dicembre 2022

Avv. Michele Franco

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie utilizzate per la notifica sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Sarno/Napoli, 29 dicembre 2022

Avv. Michele Franco

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC

Il sottoscritto avv. Michele Franco (c.f.: FRNMHL93M25F839N), quale difensore e procuratore del sig. Roberto Robustelli, nato a Nocera Inferiore il 10/12/1975 (c.f.: RBSRRT75T10F912F) e residente in Sarno alla Piazza IV Novembre n. 6, ha notificato l'antescritto ricorso e relativa procura speciale a:

1. **MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** (c.f. 80033300635), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, ai seguenti indirizzi pec:
 - drca@postacert.istruzione.it, estratto dal registro Reginde;
 - urpna@postacert.istruzione.it, estratto dal registro IPA;
 - ads.na@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal registro Reginde;

2. **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro in carica, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, agli indirizzi pec:
 - dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, estratto dal registro Reginde;
 - urp@postacert.istruzione.it, estratto dal registro IPA;
 - ads.na@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal registro Reginde;

3. **Sig. Giuseppe Vaccaro** (c.f.: VCCGPP78S22F205E), all'indirizzo pec giuseppe.vaccaro@architettisalernopec.it, estratto dal registro IniPec.

Sarno, 29 dicembre 2022

Avv. Michele Franco